



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Il Giudice Istruttore, dr. Aniello Cuofano,

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, emanato in data 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020;

Letto l'art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare), a mente del quale " 1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.";

Rilevato che, in conformità con quanto previsto dalla norma citata al comma 3, alla previsione del rinvio delle udienze nei procedimenti civili e penali, fanno eccezione:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

Visto il ruolo dell'udienza del 6 APRILE 2020;

Considerato che non risultano fissate cause che rientrano nella deroga prevista dalla norma citata;

Ritenuto di dover rinviare d'ufficio l'udienza del 6 aprile 2020 a data successiva al 15 aprile 2020

DISPONE

che l'udienza fissata sul ruolo del 6 aprile 2020 è rinviata d'ufficio all'udienza del giorno **09 novembre 2020**.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni

Lagonegro, 3 aprile 2020

Il Giudice
Dott. Aniello Cuofano

